

LA POLITICA DELL'AMBIENTE NELL'UNIONE EUROPEA

- ❑ **3.1 Evoluzione della tutela dell'ambiente**
- ❑ **3.2 L'attuale disciplina ambientale**
- ❑ **3.3 Trasversalità della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile**
- ❑ **3.4 I principali settori di intervento: V.I.A. e V.A.S.**
- ❑ **3.5 L'Agenzia europea per l'ambiente**

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

La politica ambientale dell'UE è costituita dall'insieme delle misure previste in ambito europeo a tutela dell'ambiente in un'ampia accezione che comprende lo *stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio* e degli *spazi naturali*.

La UE ha svolto una funzione di raccordo delle normative nazionali, creando una disciplina omogenea per gli Stati membri.

Le politiche di salvaguardia dell'ambiente devono avere necessariamente carattere transnazionale, in considerazione degli effetti che potrebbero avere eventuali condotte dissennate (es. Chernobyl).

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

TRATTATO DI ROMA del 1957 (TCE)

E' il **Trattato istitutivo della Comunità Europea** e non era previsto alcun riferimento all'ambiente.

CONFERENZA delle Nazioni Unite di STOCCOLMA del 1972

Viene convenzionalmente indicato come l'atto di nascita della politica ambientale della UE.

Al vertice dei capi di Stato e di Governo tenutosi a **Parigi nel 1972** venne ribadita la necessità di instaurare un corpo normativo omogeneo in materia ambientale.

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

CONFERENZA delle Nazioni Unite di STOCOLMA del 1972

Le istituzioni europee vennero invitate ad elaborare un **programma d'azione**, a durata pluriennale per l'azione dell'Unione in materia ambientale.

- Generico potere alle istituzioni europee di emanare direttive per rendere omogenee le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei singolo Stati membri.
- Generica facoltà al Consiglio della UE di adottare tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia ambientale, anche in assenza di previsione di poteri d'azione nel Trattato (**cd. Clausola di flessibilità**).

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

ATTO UNICO EUROPEO del 1987

Ha segnato la svolta normativa in materia ed ha inserito nel TCE un nuovo *titolo VII* dedicato alla *Tutela dell'Ambiente*, in cui vengono definiti *obiettivi, principi e strumenti d'azione* della UE.

TRATTATO DI MAASTRICHT del 1992 (TUE).

Il **Trattato sulla Unione Europea** ha attribuito maggior rilievo alla materia non definendola più “*azione*” come nell'Atto Unico, ma assurgendola al ruolo di “*politica comunitaria*”.

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

TRATTATO DI AMSTERDAM del 1999

Ha riformulato l'art. 6 del TCE per porre le esigenze di tutela ambientale al centro di varie politiche comunitarie, quale *condicio sine qua non* per una crescita sostenibile che rispetti l'ambiente.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UE del 2000

Nel capo intitolato al **valore della solidarietà** inserisce fra i diritti fondamentali quello relativo alla tutela dell'ambiente, che deve essere integrata nelle politiche conformemente al principio di **sviluppo sostenibile**.

Evoluzione della tutela dell'ambiente nella normativa europea

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE).

Il **Trattato sul Funzionamento della UE** ha modificato il TCE e il TUE assorbendoli nel nuovo TFUE il cui soggetto giuridico è uno solo, l'Unione.

Il TFUE ha un taglio più operativo e inserisce la materia ambiente tra quelle di **competenza concorrente** tra gli Stati membri e l'Unione, cosicché l'ambiente non costituisce più una competenza residuale dell'Unione e per legiferare in materia non è più necessario far riferimento alla clausola di flessibilità prevista nel TCE.

L'attuale disciplina ambientale

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE).

La materia AMBIENTE è attualmente disciplinata al titolo XX artt. 191 – 193 che rappresenta la base giuridica della politica ambientale della UE.

ART. 191: enuncia obiettivi e principi

ART. 192: detta la procedura per darvi esecuzione

ART. 193: prevede la facoltà degli Stati membri di prevedere forme di tutela maggiori rispetto a quelle disciplinate dal TFUE.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

ART. 191 obiettivi e principi

Gli scopi della UE nel settore ambiente sono:

- La salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente;
- La protezione della salute umana;
- L'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- La promozione su piano internazionale di misure risolutive di problemi ambientali, in particolare per combattere i cambiamenti climatici.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

PRINCIPI ISPIRATORI

Principio dell'Azione Preventiva

E' necessario predisporre tutte le misure volte a prevenire eventi nocivi per l'ambiente, in una logica di economicità giacché è meno costoso evitare danni ambientali che rimuoverne gli effetti.

Principio della Correzione dei Danni Ambientali

Impone, qualora si verifichi un evento pregiudizievole per l'ambiente, l'immediata rimozione della fonte di inquinamento connessa.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

PRINCIPI ISPIRATORI

Principio chi inquina paga

Chiunque provochi un danno all'ambiente è tenuto a rimuoverne a sue spese gli effetti e a provvedere al risarcimento in favore della collettività.

Principio della Precauzione

Prevede che qualora sussista una minaccia per gli obiettivi di cui all'art. 191 TFUE, siano adottate misure appropriate per impedire che questa si concretizzi.

La minaccia è qui identificata tramite una valutazione scientifica e obiettiva.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

PRINCIPI ISPIRATORI

Principio della Azione Preventiva

Differisce da quello della Precauzione, poiché ammette l'adozione di misure riparatorie anche quando la pericolosità per l'ambiente non è scientificamente accertata (rischio solo potenziale).

Criteri di Valutazione:

- Dati scientifici
- Condizioni ambientali nelle diverse Regioni dell'Unione
- Vantaggi e oneri derivanti dalla azione o dalla assenza di azione
- Sviluppo socio-economico della UE nel suo insieme e delle singole Regioni.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

ART. 192 Procedura di Esecuzione

Prevede che le norme di tutela dell'ambiente vengano adottate con la **procedura legislativa ordinaria** con proposta della Commissione e Delibera del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione del Comitato Economico e Sociale e del Comitato delle Regioni.

ART. 193

Attribuisce agli Stati membri la facoltà di mantenere o adottare provvedimenti che assicurino una protezione maggiore all'ambiente, purché rispettino le libertà tutelate dai Trattati e vengano comunicati alla Commissione.

TRATTATO DI LISBONA del 2009 (TFUE)

ART. 192 Procedura di Esecuzione

Prevede che le norme di tutela dell'ambiente vengano adottate con la **procedura legislativa ordinaria** con proposta della Commissione e Delibera del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione del Comitato Economico e Sociale e del Comitato delle Regioni.

ART. 193

Attribuisce agli Stati membri la facoltà di mantenere o adottare provvedimenti che assicurino una protezione maggiore all'ambiente, purché rispettino le libertà tutelate dai Trattati e vengano comunicati alla Commissione.

Trasversalità della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

TRATTATO DI AMSTERDAM del 1999

Dal 1999 la tutela dell'ambiente ha assunto una **valenza trasversale** rispetto alle varie politiche comunitarie. Il Trattato ha iscritto fra i suoi principi quello della integrazione delle esigenze ambientali nella prospettiva di promuovere lo *sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, un'economia sociale di mercato competitiva che mira al progresso sociale e a alla occupazione e su un elevato livello di tutela dell'ambiente e miglioramento della sua qualità.*

Trasversalità della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

PRIMA STRATEGIA DELLA UE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – 2001

Il progetto indica una serie di misure incentivanti di investimenti nel settore dell'innovazione scientifica e tecnica, per promuovere prodotti e servizi meno inquinanti e orientare verso questi le scelte del consumatore.

PRIMA STRATEGIA DELLA UE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – 2006

Vengono definiti chiari obiettivi e misure prioritarie sollecitando gli Stati membri alla adozione di strategie (cambiamenti climatici, energia pulita, trasporto sostenibile, consumo e produzione sostenibili, sanità pubblica, inclusione sociale, migrazione, povertà).

Trasversalità della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

IL GREEN DEAL EUROPEO – 2019

La Commissione europea lo ha presentato quale parte integrante dell'Agenda ONU 2030 dichiarando le sfide ambientali e climatiche come il compito che definisce la nostra generazione.

NUOVA AGENDA STRATEGICA 2019 – 2024

Presentata dal Consiglio europeo con 4 principali obiettivi:

- Proteggere i cittadini e le libertà
- Sviluppare una base economica forte
- Costruire una Europa verde, equa, sociale, e a impatto climatico zero
- Promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale.

I principali settori di intervento V.I.A. e V.A.S.

La prima Procedura di Valutazione **dell'Impatto Ambientale (VIA)** viene introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel **1969**.

Solo nel **1977** la UE ha evidenziato la necessità di predisporre regole per analizzare l'impatto che la realizzazione di determinati progetti può produrre sulle risorse ambientali.

E' stata così adottata la **Direttiva 27 giugno 1985, n. 337** concernente la ***Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati.***

Si sono susseguite molte altre Direttive (dir. 2003/35/CE, dir. 2009/31/CE, dir. 2011/92/UE) che hanno apportato modifiche alla Dir. del 1985.

In ultimo la **Dir. 2014/52/UE** ha abrogato definitivamente la Dir. 85/337/CEE

I principali settori di intervento V.I.A. e V.A.S.

La prima Procedura di Valutazione **dell'Impatto Ambientale (VIA)** viene introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel **1969**.

Solo nel **1977** la UE ha evidenziato la necessità di predisporre regole per analizzare l'impatto che la realizzazione di determinati progetti può produrre sulle risorse ambientali.

E' stata così adottata la **Direttiva 27 giugno 1985, n. 337** concernente la ***Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati.***

Si sono susseguite altre Direttive (dir. 2003/35/CE, dir. 2009/31/CE) che hanno apportato modifiche alla Dir. del 1985.

In ultimo la **Dir. 2011/92/UE**, poi modificata dalla **Dir. 2014/52/UE**, ha abrogato definitivamente la Dir. 85/337/CEE

I principali settori di intervento V.I.A. e V.A.S.

La **Dir. 2011/92/UE**, modificata dalla **Dir. 2014/52/UE**, contiene la nuova disciplina di VIA di progetti pubblici e privati, codificandola alla luce delle modifiche che l'hanno interessata nel tempo.

Con la **Dir. 2001/42/CE** del Consiglio europeo è stata introdotta ne diritto comunitario la **Valutazione di Impatto Strategica (VAS)**.

Si sostanzia nell'analisi preventiva degli effetti che potranno essere indotti sull'ambiente dall'attuazione di determinati strumenti di pianificazione e programmazione, per dare effettiva consistenza giuridica al principio dello sviluppo sostenibile.

La direttiva si pone come norma cornice e fissa i contenuti di massima della VAS, lasciando agli Stati membri il compito di integrarla nella maniera più opportuna per i propri piani e programmi.

Obiettivi europei

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'attenzione del legislatore europeo si è concentrata sulla necessità di contenere le *emissioni di gas nocivi* (in particolare di quelli prodotti dai veicoli a motore) e di contrastare l'allarmante *riduzione dello strato dell'ozono*, con l'adozione di una serie di Regolamenti susseguitesesi negli anni.

Con la **Dir. 2016/2284/UE** sono stati fissati i ***limiti massimi per le emissioni annue*** degli Stati membri, di determinati inquinanti atmosferici,

Con la **Dir. 2010/75/UE (*Integrated Pollution Prevention and Control IPCC*)** sono state fissate le norme relative alle emissioni degli impianti industriali ad alto potenziale inquinante, prevedendo il rilascio di un'***autorizzazione*** all'esercizio, solo alle attività che rispettino i più elevati standard esigibili a tutela dell'ecosistema, denominate **Migliori Tecniche Disponibili (best available techniques – BAT)**, dettate dalla UE.

Obiettivi europei

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La dir. 2003/87/CE e s.m.i. ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione.

Gli obiettivi che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere entro il 2020 con il cd. **Pacchetto Clima-Energia 20-20-20**:

- riduzione del 20% delle emissioni provocate dai gas a effetto serra rispetto ai valori del 1990:
- Miglioramento dell'efficienza energetica con l'aumento del 20% del risparmio energetico;
- promozione dell'energia rinnovabile con l'aumento del 20% del consumo di fonti rinnovabili.

Obiettivi europei

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Successivamente il **Quadro per il clima e l'energia 2030** ha fissato 3 nuovi obiettivi:

- Riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra
- quota almeno del 27% di energia rinnovabile
- miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica

L'UE ha approvato il **Regolamento 2021/1119** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/06/2021 recante **Normativa europea sul clima**.

Viene fissato l'obiettivo della ***neutralità climatica entro il 2050***, con la previsione di un traguardo intermedio in materia di clima per il 2030, consistente in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Obiettivi europei

L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

La **dir. 76/464/CEE**, poi sostituita dalla **dir. 2006/11/CE** ha introdotto la disciplina quadro volta a ridurre lo scarico nell'ambiente idrico di sostanze particolarmente dannose, nonché a ridurre la concentrazione di elementi meno pericolosi.

La **dir. 2000/60/CE** ha istituito un quadro comune per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della protezione delle acque superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee.

La **dir. 2008/105/CE e s.m.i.** ha istituito **Standard di Qualità Ambientale (SQA)** per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali ed ha stabilito specifiche **tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.**

Obiettivi europei

RIFIUTI E IMBALLAGGI

La **dir. 2008/98/CE**, modificata dalla **dir. 2018/851/UE**, ha dettato una rinnovata disciplina in materia di *rifiuti*.

Ha introdotto e/o ridefinito le nozioni di *rifiuto*, *sottoprodotto*, *raccolta differenziata* e *riciclaggio*.

Ha inoltre stabilito misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti.

La finalità è la promozione di **un'economia circolare**:

- a. Prevenzione
- b. Preparazione per riutilizzo
- c. Riciclaggio
- d. Recupero di alto tipo (es. recupero energia)
- e. Smaltimento

Obiettivi europei

RIFIUTI E IMBALLAGGI

A tal fine gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivarne l'applicazione:

- **tasse** per il collocamento in discarica e incenerimento, per promuovere la prevenzione e il riciclaggio;
- **incentivi** per promuovere la diffusione di prodotti riciclati, utilizzo di migliori tecniche ecc.

Dir. 2013/2/UE nuovo elenco di oggetti che rientrano nella definizione di imballaggio.

Dir. 1015/720/UE riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero non biodegradabile.

Obiettivi europei

RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. 2019/904/UE per la prevenzione e la riduzione dell'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare quello acquatico e sulla salute umana.

Il provvedimento fissa obiettivi e misure comuni a livello di UE e l'ambito di applicazione è riferito ai prodotti di plastica monouso.

Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento europeo il 10/02/2021. La **circularità** viene indicata come base per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Il piano prevede una serie di **misure** relative all'intero ciclo di vita dei prodotti e **regole** di progettazione degli stessi con maggiore impiego di materie prime riciclate.

Obiettivi europei

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

La **dir. 2008/99/CE** sulla **Tutela Penale dell'Ambiente**, ne garantisce una tutela efficace, in applicazione dell'art. 191 TFUE.

Impone agli Stati membri l'obbligo di incriminare determinate condotte che arrecano pregiudizio all'ambiente, introducendo nei rispettivi ordinamenti disposizioni di carattere penale.

INFORMAZIONE AMBIENTALE

Dir. 2003/4/CE sul diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Dir. 2003/35/CE sul diritto di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi ambientali.

L'informazione ambientale deve essere resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

L'Agenzia Europea per l'Ambiente

Creata nel 1990, ma divenuta operativa solo nel 1994, l'AEA è nata per coordinare meglio l'attività delle istituzioni europee nel settore dell'ambiente.

Ha il compito di raccogliere dati, identificare le problematiche più rilevanti sul tema e fornire informazioni aggiornate sullo stato dell'ambiente nei Paesi aderenti.

Sono 32 i Paesi membri.

LA PROTEZIONE AMBIENTALE IN ITALIA – NORMATIVA E PRINCIPI

- ❑ 4.1 Ambiente e Costituzione**
- ❑ 4.2 La legislazione ambientale**
- ❑ 4.3 Principi generali di tutela ambientale**
- ❑ 4.4 L'informazione ambientale**

AMBIENTE E COSTITUZIONE

Prima delle riforme costituzionali del 2001 e del 2022, che hanno inciso sulla tematica ambientale, la nostra Carta Costituzionale non citava l'ambiente come un oggetto di specifica tutela.

La dottrina otteneva un principio di salvaguardia indiretta e parziale dell'ambiente, da una lettura interpretativa degli artt. 2, 9 e 32.

Articolo 2 Cost. *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”*

PRINCIPIO PERSONALISTA in base al quale al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico si trova la persona umana, sia nella sua dimensione individuale che in quella sociale.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

Dalla lettura combinata dell'art.2 con l'**articolo 32 Cost.** che tutela il *Diritto alla Salute*, la giurisprudenza ne ha ricavato un **diritto alla salubrità dell'ambiente**, da intendersi come protezione e preservazione delle condizioni indispensabili per la salute dell'uomo.

La Sentenza della Corte Cost. n. 641/1987 ha affermato che la salubrità dell'ambiente assurge a valore primario ed assoluto in quanto *elemento determinativo della qualità della vita*.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

L'articolo 9 Cost. sanciva (ante riforma): *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Secondo la prevalente dottrina l'espressione “paesaggio” è interpretabile in una accezione più ampia, con il significato di ambiente.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA L. COST. 3/2001.

Questa Legge ha riformato il *Titolo V della Costituzione* e la materia ambientale è diventata oggetto di specifica disciplina.

Non tanto perché all'epoca fu elevata a diritto di rango primario, ma perché venne definito l'assetto organizzativo ed ordinamentale alla luce del processo federalista anche su questo oggetto.

Nel novellato **comma 2 lett. s dell'articolo 117 Cost.** il legislatore fa riferimento alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, come materie riservate alla **competenza esclusiva dello Stato**.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA L. COST. 3/2001.

Al **comma 3** dello stesso art. riserva alla **legislazione concorrente delle Regioni** le materie della *tutela della salute*, del *governo del territorio*, della *protezione civile*, della *produzione, trasporto e distribuzione dell'energia*, della valorizzazione dei beni culturali ed *ambientali* nell'ambito dei principi fissati dalle leggi cornice dello Stato.

I **principio di sussidiarietà**, che vede la potestà decisionale spostata verso l'Ente più prossimo ai governati, viene applicato all'ambiente. Lo Stato si limita a fissare gli standard di tutela uniformi sul territorio nazionale.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA L. COST. 3/2001.

Sentenza Corte Cost. n. 225 del 14/07/2009

Le competenze statali concorrono con quelle regionali.

Allo Stato sono affidate la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela.

Alle Regioni spetta, nel rispetto dei livelli fissati dallo Stato, di esercitare le proprie competenze, dirette a regolare la fruizione dell'ambiente, evitandone compromissioni e alterazioni.

Le Regioni possono garantire livelli di tutela più elevati.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

L. COST. 1/2022 – L'INGRESSO DELL'AMBIENTE FRA I PRINCIPI FONDAMENTALI

Sono stati modificati gli artt. 9 e 41.

All'art. 9 Cost. è inserito un **nuovo comma**:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

AMBIENTE E COSTITUZIONE

L. COST. 1/2022 – L'INGRESSO DELL'AMBIENTE FRA I PRINCIPI FONDAMENTALI

L'art. 41 Cost. recita

“L'iniziativa economica privata è libera.

*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, **all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e **ambientali**”.*

AMBIENTE E COSTITUZIONE

Con tali modifiche viene delineato un diritto costituzionale dell'ambiente.

Viene inoltre introdotta all'art. 9 la dicitura: *l'interesse delle future generazioni*, aprendo così la strada anche al concetto di **sviluppo sostenibile**.

LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Per molto tempo la produzione normativa in materia ambientale in Italia è stata pressoché nulla.

E' mancata una politica nazionale organica e coerente e le emergenze venivano affrontate utilizzando le norme dei Codici Civile e Penale estensivamente.

1966 Legge Antismog, detta misure contenitive dell'inquinamento atmosferico.

1976 Legge Merli sull'inquinamento idrico.

Anni '80 – forte incremento della produzione normativa

LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Vengono varate leggi sui rifiuti solidi urbani, sulla difesa del mare, in materia paesaggistica, sui rischi derivanti da alcune attività industriali.

L. 349/1986 istitutiva del **Ministero dell'Ambiente**.

ANNI '90: risentono dei condizionamenti comunitarie e della cultura ambientalista.

Vengono emanati decreti sulla tutela delle acque, a tutela dell'ozono stratosferico, sull'inquinamento acustico, sulla gestione dei rifiuti, sull'inquinamento atmosferico.

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

La materia sempre più sentita e la necessità di un adeguamento della normativa europea motivano il conferimento al Governo italiano con **L. n. 308/2004**, della *delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale*, nei seguenti settori e materie:

- rifiuti e bonifica
- tutela delle acque
- difesa del suolo e lotta alla desertificazione
- gestione delle aree protette, degli esemplari di specie protette
- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
- procedure di valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale – VIA, VAS e AIA
- tutela dell'aria e riduzioni emissioni atmosferiche

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

Il D.lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente, un unico corpus normativo adottato dal Governo, composto originariamente da 318 articoli e diviso in 6 parti:

1. disposizioni comuni e principi generali
2. Procedure di VAS, VIA e AIA
3. Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche
4. Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati
5. Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
6. Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
7. 6 BIS - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

I CORRETTIVI al Codice dell'Ambiente

D.lgs. 4/2008 e D.lgs. 128/2010

- hanno riscritto la seconda parte del Codice contenente le procedure di VIA, VAS;
- hanno modificato la disciplina delle acque
- sono intervenuti sulla disciplina dei rifiuti
- sono intervenuti sulla disciplina di tutela dell'aria

Molti altri Decreti si sono susseguiti apportando modifiche dal 2010 al 2021

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

I CORRETTIVI al Codice dell'Ambiente

L. 68/2015 ha inserito nel Codice la **parte VI Bis (artt. 318 bis – 318 octies)** recante *disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.*

D.lgs. 104/2017 in attuazione della Dir. 2014/52/CE, ha *modificato la procedura di VIA*, per migliorarla e aumentare il livello di tutela ambientale.

D.L. 76/2020 ha previsto la *razionalizzazione delle procedure di VIA.*

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

I CORRETTIVI al Codice dell'Ambiente

D.L. 77/2021, conv. con modif. in **L. 108/2021** contenente disposizioni di semplificazione relative alla transizione ecologica per 'attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza **PNRR**, ha apportato modifiche al Codice.

D.lgs. 196/2021 modifica alcuni articoli del Codice per attuare la dir. 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: dalla L. delega 308/2004 al Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL PNRR

Il PNRR è un pacchetto di investimenti e riforme varato dal Governo italiano il 30/04/2021 sulla base del Programma europeo **Next Generation EU (NGEU)**, da cui è finanziato.

Il Piano si articola in sei missioni, di cui la seconda è denominata **Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica** e si occupa di:

- economia circolare, per migliorare la gestione dei rifiuti
- energia rinnovabile
- mobilità sostenibile
- efficienza energetica degli edifici
- tutela del territorio e risorse idriche

I PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

La prima parte del Codice Ambiente è dedicata ai principi generali, cui deve conformarsi la produzione di atti normativi.

Sono adottati in attuazione delle norme costituzionali prima citate e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

PRINCIPIO DELL'AZIONE AMBIENTALE

Tutti gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, devono informare la propria azione e i propri atti al *principio di precauzione*, dell'*azione preventiva*, della *correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente* e al *principio del chi inquina paga*.

PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ogni attività umana rilevante ai sensi del Codice Ambientale, anche quella della PA, deve assicurare la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale, non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

I PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

PRINCIPI DISUSSIDIARIETA' E DI LEALE COLLABORAZIONE

Lo Stato interviene nelle questioni ambientali nelle situazioni che non possono trovare soluzione in ambito strettamente territoriale e può esercitare potere sostitutivo. Ciò vale anche nel rapporto fra Regioni ed Enti Locali.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E DI PARTECIPAZIONE A SCOPO COLLABORATIVO

Chiunque, anche senza dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante, può chiedere di accedere alle informazioni riguardanti l'ambiente e il paesaggio nel territorio nazionale, in aderenza alle norme sull'accesso dettate dalla L. 241/1990 e D.lgs. 33/2013.

STRUMENTO DELL'INTERPELLO AMBIENTALE. Consente alle Regioni, Province; Città Metropolitane Comuni, Ass.ni di protezione ambientale a carattere nazionale di inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia. Le risposte sono comunicate sul sito istituzionale del Ministero stesso.

L'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Già a partire dalla **L. 349/1986** istitutiva del Ministero dell'Ambiente viene posto come compito generale e programmatico del Ministero quello dell'informazione

“Il Ministero (...) adotta con i mezzi dell'informazione le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell'ambiente”.

Inoltre il Ministro presenta ogni 2 anni una **relazione sullo stato dell'ambiente** al Parlamento.

Al comma 3 dell'art. 14 della Legge inoltre viene stabilito che *“qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili (...) presso gli Uffici della PA”.*

L'INFORMAZIONE AMBIENTALE

D.lgs. 195/2005 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Ha abrogato la L. 349/1986.

Ha garantito il diritto di accesso all'informazione ambientale, stabilendone termini, modalità d'esercizio e condizioni ed ha assicurato altresì, per una più ampia trasparenza, che l'informazione debba essere aggiornata, precisa e confrontabile e messa a disposizione di **chiunque ne faccia richiesta, senza che questi dichiari il proprio interesse, entro 30 giorni dalla richiesta.**

CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO (ART.5):

- o l'informazione non è detenuta dalla autorità pubblica a cui è rivolta la richiesta
- o la richiesta è manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici

L'INFORMAZIONE AMBIENTALE

o la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento o riguarda comunicazioni interne, tenuto conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso

E' altresì negato se la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

o alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche

o alle relazioni internazionali, ordine o sicurezza pubblica o difesa nazionale

o allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità di svolgere indagini per illeciti

o alla riservatezza statistica e al segreto fiscale e ai diritti di proprietà industriale

o ai diritti di proprietà intellettuale

o alla riservatezza di dati personali

L'INFORMAZIONE AMBIENTALE

- o agli interessi o alla protezione di terzi che abbiano fornito di propria volontà le informazioni richieste, senza il loro consenso
- o alla tutela dell'ambiente e del paesaggio cui si riferisce l'informazione come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

L'Autorità Pubblica istituisce e aggiorna ogni anno appositi **cataloghi pubblici dell'informazione ambientale** contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ed evidenziando quelle non accessibili ex art. 5.